



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 5 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTO

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale inerente l'incontro svoltosi il 3.8.2017 a Pieve di Teco tra Valle Arroscia e Castagnolese (serie C2);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore ODETTO Diego (Valle Arroscia) è stato ammonito per avere rivolto all'Arbitro insulti e bestemmie in occasione di una contestazione circa il posizionamento di una caccia; ii) un sostenitore della soc. Valle Arroscia (padre del giocatore Odetto Diego) al termine della gara è entrato sul terreno di gioco ed ha rivolto all'Arbitro espressioni gravemente minacciose;
- Considerato in diritto che 1) la condotta del giocatore ODETTO Diego (Valle Arroscia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b-c) e dall'art. 19.2 lett. a-c-f) Reg. Fed. di Giustizia; 2) la condotta del sostenitore della soc. Valle Arroscia è sanzionata dall'art. 15.3 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia ed è imputabile alla soc. Valle Arroscia in forza dell'art. 3.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore ODETTO Diego (Valle Arroscia) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 37;

infligge alla soc. Valle Arroscia la squalifica del campo sancendo la perdita del diritto di disputare sul proprio campo gare ufficiali del Campionato C2 per una giornata.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino